Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1970, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni presentate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, on. Franco Malfatti, a seguito della sua nomina a Presidente della commissione delle Comunità economiche europee. Con lo stesso decreto l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1970, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

(5830)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1969, n. **1323.**

Comprensione dell'ospedale « Istituto elioterapico ortopedico chirurgico », di Mezzaselva di Roana nell'« Ospedale civile di Vicenza ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Vicenza è proprietario dell'Istituto elioterapico ortopedico chirurgico di Mezzaselva di Roana;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, n. 6088/A.VIII.5, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto elioterapico chirurgico di Mezzaselva di Roana è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 16 maggio 1969 e 20 giugno 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai quali risulta il seguente patrimonio:

Immobili:

a) Terreni:

1) in proprietà: appezzamento di terreno di complessivi mq. 20.000 censito in catasto del comune di Roana alla sez. *A*, foglio n. 29, mappali n. 23, Ha 1.3470 e n. 24, Ha 0.6530;

2) in uso: appezzamenti di terreno, nel comune di Roana, per complessivi Ha 4.04.85, indicati nella planimetria, allegata ai verbali della commissione per l'in-

dividuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, con le particelle *A-B-C-D*, ed i mappali n. 25 e n. 26 del foglio n. 29, sezione *A*;

b) Fabbricati, nel comune di Roana: complesso di fabbricati adibiti a sede dell'ospedale:

1) fabbricato ad uso portineria; in catasto, sezione *A*, foglio n. 29, mappale n. 32, volume mc. 700;

2) fabbricato ad uso autorimessa: non ancora censito in catasto, volume mc. 425;

3) fabbricato principale ad uso ospedale ed uffici: in catasto, sezione *A*, foglio n. 29, mappale n. 34, volume mc. 14.500;

4) fabbricato ad uso cucine: in catasto, sezione *A*, foglio n. 29, mappale n. 33, volume mc. 1900;

5) fabbricato ad uso lavanderia ed alloggio del personale: in catasto, sezione *A*, foglio n. 29, mappale n. 35, volume mc. 3750;

6) fabbricato ad uso officina e alloggio personale: in catasto, sezione *A*, foglio n. 29, mappale n. 24, volume mc. 600;

7) fabbricato ad uso porcilaia: non ancora censito in catasto, mc. 360;

8) fabbricato per cabina elettrica di trasformazione: non ancora censito in catasto, volume mc. 50.

Mobili: mobili, attrezzature, etc., specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 93.954.000;

Vista la deliberazione n. 217 del 13 settembre 1968 del comitato amministrativo del consorzio provinciale antitubercolare di Vicenza, con il quale è stata deliberata la concessione in gestione all'ospedale civile di Vicenza dell'Istituto elioterapico chirurgico ortopedico di Mezzaselva di Roana;

Vista la deliberazione n. 558 del 14 settembre 1968 del comitato dei patroni dell'ospedale civile di Vicenza, con la quale è stata deliberata l'assunzione in gestione dell'Istituto elioterapico chirurgico ortopedico di Mezzaselva di Roana, dipendente dal consorzio provinciale antitubercolare di Vicenza;

Visto il verbale n. 4686 della riunione dell'11 ottobre 1968, dal quale risulta che i presidenti del consorzio provinciale antitubercolare di Vicenza e dell'ospedale civile di Vicenza danno atto dell'avvenuta consegna dell'istituto predetto all'ospedale civile di Vicenza e che la gestione in questione da parte dell'ospedale di Vicenza decorre dal 12 ottobre 1968;

Considerato che ricorre la fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per cui l'Istituto elioterapico ortopedico chirurgico di Mezzaselva di Roana deve essere compreso nell'ospedale civile di Vicenza, dichiarato ente ospedaliero con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 114;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della citata legge n. 132;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto elioterapico ortopedico chirurgico », di Mezzaselva di Roana (Vicenza), è compreso nell'ente ospedaliero denominato « Ospedale civile di Vicenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. **1324**.

Esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato nord atlantico concernente l'applicazione del titolo IV della convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951 ai funzionari del collegio di difesa della NATO, concluso a Bruxelles il 5 febbraio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato nord atlantico, concluso a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente l'applicazione ai funzionari del collegio di difesa della NATO del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 15. — CARUSO

Accordo tra l'organizzazione del trattato nord atlantico ed il Governo della Repubblica italiana concernente la applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 ai funzionari del collegio di difesa della NATO.

L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico ed il Governo della Repubblica Italiana,

Considerato che il Governo italiano ha accettato l'unanime invito del Consiglio del Nord Atlantico a accogliere a Roma il Collegio di Difesa della NATO,

Considerato che è necessario che i funzionari dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (qui di seguito denominata NATO), in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO, beneficino dei privilegi e delle immunità previste al Titolo IV della « Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale » firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (qui di seguito denominata Convenzione di Ottawa), per l'esercizio delle loro funzioni ed il compimento della loro missione,

In applicazione degli artt. 17 e 20 della detta Convenzione,

Convengono quanto segue:

Articolo 1.

Le categorie dei funzionari della NATO ai quali si applicano sul territorio della Repubblica Italiana gli artt. 18 e 19 della Convenzione di Ottawa, comprendono:

a) i funzionari della NATO dei gradi *A*, *L* e *B*, previsti dal regolamento del personale della NATO, in servizio presso il Collegio di Difesa;

b) il personale appartenente alle Forze di terra, di mare e dell'aria di ogni Stato Parte del Trattato Nord Atlantico e assegnato al Collegio di Difesa della NATO.

Articolo 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della Convenzione di Ottawa si conviene che:

a) il Comandante del Collegio di Difesa della NATO è assimilato a tutti gli effetti a un Capo di missione diplomatica;

b) i funzionari della NATO di grado *A*.4 e superiori sono assimilati ai membri del Corpo diplomatico;

c) gli ufficiali del grado di maggiore e superiore appartenenti alle Forze di terra, di mare e dell'aria di ogni Stato Parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa della NATO sono assimilati ai membri del Corpo diplomatico.

Articolo 3.

I funzionari della NATO dal grado *A*1 ad *A*3 e gli ufficiali subalterni godono in territorio italiano dei privilegi ed immunità normalmente accordati ai membri del corpo consolare.

Articolo 4.

Fermo restando che il Comandante del Collegio di Difesa è assimilato a tutti gli effetti a un Capo di missione diplomatica, per il personale di cui agli artt. 2 sub (*b*) e (*c*) e 3 è disposto il seguente trattamento fiscale:

a) l'assimilazione al personale diplomatico e consolare si intende completa per quanto si riferisce alle imposizioni doganali;

b) i tributi diretti erariali sono dovuti esclusivamente per quanto concerne i redditi derivanti da beni posseduti o da attività lucrative private esercitate in Italia;

c) spetta l'esenzione dalla tassa di radiodiffusione e canone di abbonamento alla radio e televisione e dalla tassa di concessione governativa sulla licenza di porto d'armi;

d) spetta l'esenzione dalla imposta di famiglia (per quanto attiene agli emolumenti percepiti in relazione alle funzioni esercitate presso il Collegio) e dalla imposta sul valore locativo (nel Comune in cui verrà stabilita la residenza abituale).

Articolo 5.

I cittadini italiani in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO ed appartenenti ad una delle categorie specificate dagli artt. 1, 2 e 3 del presente accordo non godono che dei privilegi ed immunità previsti ai paragrafi (*a*), (*b*) e (*c*) dell'art. 23 della Convenzione di Ottawa.

La concessione dei benefici fiscali stabiliti dall'art. 19 della Convenzione di Ottawa si applica ai cittadini italiani indicati nel comma precedente, nonchè agli altri funzionari del Collegio di cittadinanza italiana, soltanto nel caso in cui i loro assegni ed emolumenti siano corrisposti dal Collegio di Difesa.

Articolo 6.

(1) Il Segretario Generale della NATO comunicherà al più presto possibile, ma non oltre il 1° gennaio di ogni anno, al Governo della Repubblica Italiana, la lista nominativa dei funzionari della NATO in servizio presso il Collegio di Difesa.

(2) Ogni cambiamento intervenuto negli effettivi sarà comunicato in tempo utile al Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 7.

(1) Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui il Segretario Generale della NATO sarà stato informato dal Governo della Repubblica Italiana che le formalità prescritte in Italia per la sua entrata in vigore sono state adempiute; i suoi effetti avranno inizio a decorrere dal 18 gennaio 1967, data alla quale il Collegio ha incominciato a funzionare in Italia.

(2) Il presente accordo potrà in qualunque momento essere denunziato per iscritto da ognuna delle Parti; la denunzia avrà effetto sei mesi dopo la notifica.

In fede di ciò, il Segretario Generale della NATO, agendo in applicazione degli artt. 17 e 20 della Convenzione di Ottawa in luogo e al posto del Presidente dei Supplenti del Consiglio Nord Atlantico in virtù della decisione presa dai Supplenti del Consiglio il 4 aprile 1952, ed il Rappresentante Permanente della Repubblica Italiana presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico debitamente autorizzato a questo effetto hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1968

In doppio esemplare, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti e tre i testi facendo ugualmente fede.

Per l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico
Manlio Brosio

Per il Governo della Repubblica Italiana
Carlo de Ferrariis Salzano

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Moro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **349**.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso S. Agnello di Sorrento, ad acquistare un immobile.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, alla Società operaia di mutuo soccorso S. Agnello di Sorrento (Napoli), costituita il 3 novembre 1907 e operante in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818, viene concessa la autorizzazione governativa per l'acquisto, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, di un immobile in corso di costruzione da destinare a sede sociale, sito in Sant'Agnello di Sorrento, via Aniello Balsamo n. 39-*bis*

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **350**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Ivo Irti, al prezzo di L. 32.500.000, l'immobile sito in L'Aquila, via Poggio S. Maria - Villa Gloria, consistente in un piano terra ed in un primo piano della superficie complessiva di mq. 380 circa, distinto in catasto al foglio n. 93, particelle 86 parte e 88 parte, allo scopo di costruirvi la sede permanente di un centro di addestramento professionale, alle condizioni e agli effetti specificati nell'atto pubblico di opzione per notar Domenico Trecco, repertorio n. 37216, in data 1° dicembre 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **351**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, a ricevere una donazione.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, da parte del comune di Fossalta di Portogruaro (Venezia), l'appezzamento di terreno edificatorio di circa 6.980 mq., sito nel predetto comune e distinto con il mappale n. 636 del foglio n. 11, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di cessione gratuita di immobile per notar Gianfrancesco Saccardo, repertorio n. 15188, fascicolo n. 7981, in data 11 dicembre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 119. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione nella 1ª categoria della corporazione dei piloti dell'approdo di Sarroch.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, n. 820, con il quale è stata istituita una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice di navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà che il pilotaggio presenta nell'approdo;

Decreta:

La corporazione dei piloti dell'approdo di Sarroch è classificata nella prima categoria.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: V. COLOMBO

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1970.

Autorizzazione alla società di mutua assicurazione « La Potenza », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in alcuni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società di mutua assicurazione « La Potenza », con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizze per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società di mutua assicurazione: « La Potenza », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 15 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1970.

Disposizioni sugli esami di maturità professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto-legge 20 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sugli esami di Stato di maturità;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udita la commissione di esperti prevista dall'art. 1 della citata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Decreta:

Art. 1.

A conclusione degli studi svolti presso gli istituti professionali nei corsi sperimentali successivi al diploma di qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, si sostiene un esame di maturità professionale.

L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono sostenere gli esami di maturità coloro che abbiano frequentato l'ultimo anno dei corsi sperimentali successivi al diploma di qualifica e che siano dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Per gli alunni di cui al precedente comma lo scrutinio finale è inteso a presentare il candidato alla commissione degli esami di maturità e consiste nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito nelle singole materie di studio dell'ultima classe e di un giudizio complessivo che inquadri attitudini, interessi e capacità culturali e professionali, tenuto conto altresì della precedente carriera scolastica.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso.

Agli alunni viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Le norme di cui ai commi precedenti, valgono anche per coloro i quali abbiano frequentato presso scuole non statali corsi sperimentali post qualifica che abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Agli esami di maturità professionale possono essere ammessi, quali candidati privatisti, coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso.

Agli esami di maturità professionale sono altresì ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico, nonchè coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

I candidati di cui ai precedenti commi saranno sottoposti dalla commissione esaminatrice a prove orali integrative, per le materie per le quali non è prevista una regolare prova d'esame, tenuto conto del titolo di studio o professionale di cui i candidati medesimi sono provvisti.

Art. 4.

L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerato con riguardo ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in lingua italiana di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta, che può essere grafica o scritto-grafica, sarà indicata annualmente dal Ministero entro il 10 maggio con apposita ordinanza e scelta fra le materie di carattere professionale.

Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua.

I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero; qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice, secondo le modalità previste per gli esami dall'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti.

La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Art. 5.

Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti fondamentali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati.

A richiesta del candidato, il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo.

Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare

dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo, in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio, in ciascuna commissione, sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame ed ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

d) provveditori agli studi a riposo purchè provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado e ispettori centrali a riposo;

e) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e degli istituti professionali statali o pareggiati;

f) professori di ruolo *A* degli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per la presidenza di uno degli istituti citati nella presente lettera.

In caso di assoluta necessità sarà derogato dalle limitazioni previste nella lettera *c*) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente all'esame.

I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione professionale e tecnica o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame o materie ad esse affini. In difetto essi possono essere scelti anche fra i professori di istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Due membri possono essere scelti dal Ministro tra estranei all'insegnamento, forniti di particolare competenza nel settore operativo corrispondente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturità.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente.

In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

Art. 7.

A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la qualifica e l'orario di lavoro.

Il giudizio, se positivo si conclude con la dichiarazione di maturità, espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione, ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dieci. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo, il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi.

Tale voto è valido ad ogni effetto di legge.

Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari.

Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa la intera commissione.

I diplomi di maturità recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto, a richiesta dell'interessato.

I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguita la maturita, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

Art. 8.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale, o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

Art. 9.

Al presidente e ai membri della commissione per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di L. 200.000 se fuori sede e di L. 150.000 se in sede, e di L. 120.000 se fuori sede e di L. 100.000 se in sede.

Agli esperti, estranei alla pubblica amministrazione, compete, inoltre, un trentesimo della retribuzione iniziale di un professore di ruolo *A*, comprese le eventuali quote di aggiunta di famiglia per ciascun giorno di effettiva presenza ai lavori della commissione. Detto compenso deve, comunque, essere ridotto del 37,50 % giusto il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Al personale di segreteria e di servizio competono, per la durata degli esami, le propine previste dalla legge 30 gennaio 1962, n. 14.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i termini indicati negli articoli 4 e 5 sono prorogati al 20 maggio.

Roma, addì 15 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

(5392)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 1587 in data 10 aprile 1969, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Macerata ha comunicato l'istituzione in Civitanova Marche della azienda autonoma di soggiorno e turismo;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 e del decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 7 gennaio 1965, con l'istituzione della predetta azienda l'associazione « Pro Civitanova Marche » cessa di essere riconosciuta;

Considerata, altresì, l'opportunità di procedere alla nomina del rappresentante dell'azienda sopraindicata, non appena intervenuta la conseguente modifica allo statuto dell'ente;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le altre designazioni delle amministrazioni, delle associazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giachini comm. Umberto, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Macerata;

Maragna Alfredo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Calvani dott. Felice, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Bartolomei prof. Carlo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Micucci Saverio, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Macerata;

Gatti avv. Aldo, in rappresentanza del comune di Civitanova Marche;

Lattanzi Lido, in rappresentanza del comune di Montegranaro;

Cupaiolo dott. Basilio, in rappresentanza dell'associazione degli industriali della provincia di Macerata;

Fedeli cav. Elio, in rappresentanza dell'associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno;

Tordini Tarcisio, in rappresentanza dell'associazione degli artigiani della provincia di Macerata;

Mozzarecchia Bruno, in rappresentanza dell'associazione degli artigiani della provincia di Ascoli Piceno;

Gulini rag. Manlio, in rappresentanza dell'associazione dei commercianti della provincia di Macerata;

Alessiani rag. Jone, in rappresentanza dell'associazione dei commercianti della provincia di Ascoli Piceno.

Si fa riserva di procedere alla nomina del rappresentante dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo non appena sarà intervenuta la modifica allo statuto dell'ente indicata nelle premesse.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Autorizzazione alla società Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, con sede in Aachen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, con sede in Aachen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, con sede in Aachen e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, guasti alle macchine e rischi di montaggio, responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1969, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971;

Vista la lettera 30 aprile 1970, n. 2133/E, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio generale il cav. uff. Renzo Contini, in sostituzione del dott. Gian Carlo Pascale;

Decreta:

Il cav. uff. Renzo Contini è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna, in sostituzione del dott. Gian Carlo Pascale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti a tutte le categorie operanti nella provincia di Ravenna, è determinato come segue:

Vitto: L. 9.000 mensili per due pasti;
Vitto: L. 4.500 mensili per un pasto;
Alloggio: L. 2.100 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5359)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 maggio 1970.

Norme di applicazione per lo svolgimento degli esami di maturità professionale per l'anno scolastico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970 concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione del citato decreto ministeriale, per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1969-1970;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1969-70 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe	Alla chiusura delle lezioni che viene fissata al 20 *giugno*.
Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare	*Lunedì 7 settembre* 1970, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *martedì 8 settembre.*
Prima prova scritta	*Mercoledì 9 settembre*, ore 8,30; durata della prova: sei ore.
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica	*Giovedì 10 settembre*, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.
Revisione e valutazione degli elaborati	Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei « curricula » dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.
Inizio delle prove orali integrative e dei colloqui	*Lunedì 14 settembre.* I candidati privatisti sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di sei al giorno, e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui. Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di quattro candidati, interni o privatisti. Del diario delle prove integrative e dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione	21 *settembre* (prima prova), ore 8,30; 22 *settembre* (seconda prova), ore 8,30.
Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive)	23 *settembre.*
Giudizio di maturità e adempimenti vari	A partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali nel corrente anno scolastico abbiano funzionato i corsi sperimentali annuali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esami soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, specificati nell'allegata tabella *B*.

I capi degli istituti statali specificati nell'allegata tabella *B* cureranno la più ampia diffusione, mediante affissione all'albo e a mezzo stampa, delle norme di ammissione agli esami dei candidati privatisti, i quali sono tenuti a presentare agli istituti stessi entro e non oltre il 15 giugno, apposita domanda, documentata secondo le norme vigenti per gli esami di maturità e corredata dai titoli richiesti dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, nonchè da altri titoli, di studio o professionali, che gli interessati ritengano utile produrre.

Scaduto il predetto termine, i capi d'istituto comunicheranno al provveditore agli studi e, telegraficamente, alla competente direzione generale del Ministero, il numero delle domande valide ricevute da candidati privatisti e quello delle domande presentate (entro lo stesso termine e con le stesse modalità) dagli allievi interni.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, ottanta candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso annuale sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

L'ammissione non è condizionata al voto di condotta.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi effettivamente svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.
Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

Art. 8.
Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi, al quale il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, segnala le assenze e gli impedimenti.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Art. 9.
Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso annuale sperimentale, nonchè gli atti trasmessi dal consiglio di classe del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, nonchè i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 11.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 12.
Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla competente direzione generale, entro il 31 luglio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 15 settembre.

Art. 13.
Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi indicati all'art. 8 del decreto ministeriale citato nelle premesse della presente ordinanza, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 15 settembre 1970, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 14.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.
Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà

luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

a) per i candidati privatisti forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso annuale sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico: sulle materie d'insegnamento del corso annuale sperimentale che non formano oggetto delle prove scritte e che non siano comprese fra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso annuale sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto e con esclusione di prove pratiche.

Art. 16.
Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.
Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio nè in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.
Giudizio di maturità

Entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive, la commissione giudicatrice si riunisce con l'intervento dei commissari aggregati, che prendono parte soltanto alle operazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame, a pieno titolo o con voto meramente consultivo a norma del precedente art. 7.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del giudizio previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970 e provvede ad ogni altro adempimento prescritto dall'articolo stesso e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 19.
Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente art. 18 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità di cui all'ordinanza 15 aprile 1970.

Roma, addì 18 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

TABELLA *A*

Tipi di maturità professionale Colonna 1	Materia oggetto della seconda prova scritta Colonna 2	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*) Colonna 3
Odontotecnici . .	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Biologia e fisiologia umana Elementi di diritto e legislazione sociale
Tecnici della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva Lingua e letteratura inglese Legislazione cinematografica

(*a*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

Il Ministro: MISASI

TABELLA *B*

Istituti presso i quali funzionano nell'anno scolastico 1969-70 *corsi sperimentali post-qualifica* (*art.* 1, *secondo comma della legge* 27 *ottobre* 1969, *n.* 734).

Istituti professionali per l'industria e l'artigianato di:
- Bari: corso per odontotecnico;
- Catania « Fermi »: corso per odontotecnico;
- Genova-Bolzaneto: corso per odontotecnico;
- Milano « Correnti »: corso per odontotecnico;
- Napoli « Casanova »: corso per odontotecnico;
- Roma « De Amicis »: corso per odontotecnico;
- Torino « Plana »: corso per odontotecnico;
- Trieste: corso per odontotecnico;
- Udine: corso per odontotecnico.

Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione in Roma. — Corso per tecnico della cinematografia e della televisione.

Il Ministro: MISASI

(5393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Crotone

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1970, n. 179, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Crotone (Catanzaro).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al preside della scuola media statale « G. Marconi » di Godiasco, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 7281 - Div. I, del 9 marzo 1970, il preside della scuola media statale « G. Marconi », di Godiasco (Pavia) è autorizzato ad accettare una donazione di L. 2.000.000 (due milioni) per l'istituzione di due borse di studio annue di L. 50.000 da intitolare a: « Magistrato avv. comm. Giuseppe Agnetti ».

(5167)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 300, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 aprile 1966 dalla prof.ssa Benvenuta Messina, per l'annullamento della decisione del provveditorato agli studi di Palermo del 28 ottobre 1965, reiettiva del gravame gerarchico proposto dalla medesima insegnante contro il provvedimento del preside del liceo classico « Umberto I » di Palermo in data 22 giugno 1965, con il quale è stato disposto il recupero della somma di L. 133.875 percepita nel corso dell'anno scolastico 1962-63.

(5311)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 gennaio 1967 dal prof. Musolino Gaetano, per l'annullamento della decisione 23 luglio 1966 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso gerarchico dallo stesso prodotto contro la graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze di applicazioni tecniche, nell'anno scolastico 1966-67.

(5312)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1970, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 256, il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai sindaci dei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna avverso il decreto ministeriale 23 novembre 1965 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del Parco nazionale d'Abruzzo comprendente il territorio dei predetti comuni, è stato respinto nei confronti dei comuni di Civitella Alfedena, Pescasseroli e Villetta Barrea, è stato dichiarato inammissibile, nei confronti dei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Barrea, Alfedena e Bisegna.

(5314)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 26 marzo 1970, n. 6430/4334, registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 1970 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 114) è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.161.435 (lire unmilione centosessantunomila quattrocentotrentacinque) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pedace (Cosenza), della superficie di ettari 55.36.50 nei confronti della ditta MASSARA Francesco fu Filippo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1433, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario numero 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 630.000, già liquidata con decreto ministeriale 23 aprile 1958, n. 2163/67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 14 luglio 1958), nella misura di L. 531.435.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 473.897 (lire quattrocentosettantatremila ottocentonovantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.000.000 (lire unmilione) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1970.

(5141)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto ministeriale addì 6 maggio 1970 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila è prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

(5145)

Modificazioni allo statuto del consorzio di 2° grado per il canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6574, in data 25 maggio 1970, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di 2° grado per il canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna, deliberata dal consiglio dei delegati in data 27 febbraio 1970.

(5136)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica bacini montani, con sede in Modena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6696, in data 25 maggio 1970, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica bacini montani, con sede in Modena, deliberate dal consiglio dei delegati in data 23 febbraio 1970.

(5137)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Val di Pesa, con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6695, in data 25 maggio 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Val di Pesa, con sede in Firenze, deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 dicembre 1969.

(5138)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Palù di Orsago, con sede in Orsago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6529, in data 25 maggio 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Palù di Orsago, con sede in Orsago (Treviso), deliberato dal consiglio dei delegati in data 18 ottobre 1969 e 11 marzo 1970.

(5139)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni

Con decreto ministeriale addì 6 maggio 1970 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

(5144)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « Urbis et orbis », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 maggio 1970 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Urbis et orbis », con sede in Roma, in sostituzione del dottor Antonio Barbon, dimissionario.

(5169)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonte Santa Barbara di Lurisia

Con decreto n. 1096 del 18 maggio 1970 la società per azioni Garbarino Sciaccaluga, con sede in Genova, via Fiasella, 4 e domicilio eletto in Lurisia, frazione del comune di Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata Santa Barbara di Lurisia, che sgorga dalle sorgenti Lurisia in territorio del comune di Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1089 del 24 aprile 1970, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il sopracitato decreto; varieranno nel colore del riquadro centrale ed in quello della riga che delimita i riquadri laterali, che sarà in verde anzichè celeste. Inoltre, in fondo al riquadro sinistro sarà riportata la dicitura, in caratteri rossi, « addizionata di gas acido carbonico », ed in alto al riquadro centrale, dopo la parola oligominerale, non figurerà « naturale ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 1089 del 24 aprile 1970.

(5176)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 674-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Canepari Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Alfieri n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 674-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5154)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 707-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giuliano Giuliano, con sede in Valenza (Alessandria), via Cremona, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 707-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5155)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1391-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nipoti Angela, con sede in Pomaro (Alessandria), via Mulino n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1391-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5156)

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 5, foglio n. 202, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sindaco di Modena avverso il provvedimento in data 27 giugno 1968, n. 1116, con il quale la Giunta provinciale amministrativa di Modena aveva accolto il ricorso del sig. Corradi Giancarlo avverso la reiezione della domanda di trasferimento del suo esercizio commerciale da via Giardini n. 847 a via Fregni n. 137.

(5157)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1970, registro n. 5, foglio n. 150, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Massi Domenico a Moscardi Mario avverso il provvedimento in data 31 maggio 1967 con il quale la Giunta provinciale amministrativa di Pesaro aveva accolto il ricorso del sig. Mencarelli Carlo, riguardante la concessione di licenza per la vendita di forniture funebri in Cagli (Pesaro) alla via Franco Michelini Tocci, n. 17.

(5158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.986.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5558)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1970, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 217.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Barisone Bernardo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° giugno 1970

(5259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi dell'11 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,90	628,95	628,99	628,95	628,90	628,90	628,95	628,95	628,90	628,90
Dollaro canadese	607,05	604,40	603,85	603,25	602,90	607,05	603 —	603,25	607,05	607,30
Franco svizzero	145,83	145,95	145,88	145,88	145,95	145,82	145,87	145,88	145,83	145,74
Corona danese	83,90	83,89	83,88	83,89	83,80	83,90	83,875	83,89	83,90	83,85
Corona norvegese	88,02	88,02	88,04	87,99	88 —	88,05	88 —	87,99	88,02	87,98
Corona svedese	121,48	121,28	121,30	121,33	121,30	121,46	121,30	121,33	121,46	121,40
Fiorino olandese	173,87	174,13	174,02	173,915	173,90	173,85	174,01	173,915	173,87	173,85
Franco belga	12,67	12,67	12,68	12,6740	12,66	12,67	12,672	12,6740	12,67	12,67
Franco francese	113,35	113,94	113,91	113,96	114 —	113,95	113,94	113,96	113,97	113,96
Lira sterlina	1502,20	1508,40	1508,60	1508,65	1508 —	1509,40	1508,40	1508,65	1509,40	1511,25
Marco germanico	173,26	173,28	173,22	173,22	173,20	173,28	173,19	173,22	173,26	173,26
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,2950	24,2990	24,25	24,29	24,296	24,299	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,03	22,03	22,06	22,034	22,10	22,03	22,03	22,034	22,03	22,04
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,0425	9,038	9 —	9,03	9,035	9,038	9,03	9,03

Media dei titoli dell'11 giugno 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,15
» 5 % (Ricostruzione)	89,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
» 5 % (Città di Trieste)	82,05
» 5 % (Beni esteri)	79,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,15
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,55
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	603,125
Franco svizzero	145,875
Corona danese	83,882
Corona norvegese	87,995
Corona svedese	121,315
Fiorino olandese	173,962
Franco belga	12,673
Franco francese	113,95
Lira sterlina	1508,525
Marco germanico	173,205
Scellino austriaco	24,297
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,036

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna centosessantà vacanze, di cui la metà, pari a ottanta può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Basilicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Potenza e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno, detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra; per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1970
Registro n. 10, foglio n. 140

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in murature, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Basilicata.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . in data . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data .

Firma . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articolo 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli

invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5323)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424 prot. n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2425 prot. n. 5234 in data 16 luglio 1969, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 1ª condotta capoluogo del comune di Vergato, a seguito della rinuncia del dott. Buttelli Mario, è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Considerato che il dott. Speranza Michelangelo, il dottor Natale Luigi, il dott. Sacchi Giovanni, il dott. Prati Domenico e il dott. Marvasi Tommaso che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Bianco Enrico ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica 1ª capoluogo del comune di Vergato, è assegnata al dott. Bianco Enrico.

Bologna, addì 23 febbraio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5068)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Canicattì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5330 del 15 ottobre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Canicattì;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Agrigento, dell'ordine dei medici della provincia e del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è così costituita:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Realmuto dott. Eduardo, ispettore generale del Ministero della sanità;

Lo Mastro dott. Luigi, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Agrigento;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Cammalleri dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cattolica Eraclea.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Canicattì.

Agrigento, addì 13 maggio 1970

Il medico provinciale: ASARO

(5072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1003 del 28 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3455 dell'11 dicembre 1969, con il quale dal bando di concorso è stata stralciata la 1ª condotta medica del comune di Montefiascone, per intervenuto provvedimento di soppressione, adottato con decreto ministeriale numero 15791.14.9130 del 7 ottobre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2947 del 25 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, modificata con successivo decreto n. 121 del 19 gennaio 1970;

Visto il proprio decreto n. 136 in data 19 gennaio 1970 relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Fiore Sante	punti	73,794	su 120
2. Zonghi Luciano	»	71,112	»
3. Berardis Emilio	»	65,997	»
4. Murgia Virgilio (invalido civile)	»	63,224	»
5. Trovato Arturo	»	62,059	»
6. Bendini Nazzareno	»	61,056	»
7. Zappatore Ugo	»	59,076	»
8. Franciosini Giorgio (inv. di guerra)	»	58,020	»
9. Callea Domenico	»	56,688	»
10. Fischioni Paolo	»	55,558	»
11. De Luca Luigi (invalido civile)	»	55,037	»
12. Roberti Guido	»	54,928	»
13. Valenti Gianfranco	»	54,500	»
14. Mucaria Vincenzo (orf. di guerra)	»	54,102	»
15. Sarandrea Giorgio	»	53,148	»
16. Melica Alfredo	»	53,004	»
17. Feriozzi Olindo	»	52,500	»
18. Fava Giovanni	»	46,965	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1400 del 18 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di voler concorrere;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le disposizioni generali delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ed aziende private;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Fiore Sante: Onano, condotta unica;
2) Zonghi Luciano: Montalto di Castro, 3ª condotta (frazione Pescia R.);
3) Berardis Emilio: Valentano, condotta unica;
4) Murgia Virgilio: Viterbo, 5ª condotta;
5) Trovato Arturo: Nepi, condotta unica;
6) Bendini Nazzareno: Vignanello, 1ª condotta;
7) Franciosini Giorgio: Monterosi, condotta unica;
8) Fischioni Paolo: Bassano Romano, condotta unica;
9) De Luca Luigi: Proceno, condotta unica;
10) Mucaria Vincenzo: Acquapendente, 3ª condotta;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 maggio 1970

(5070) *Il medico provinciale*: CORDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01131 del 19 maggio 1969, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Considerato che il dott. Vito Rubino, medico provinciale di 1ª classe, componente della predetta commissione, è stato nominato dirigente dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, per cui nei suoi confronti viene e configurarsi la causa di incompatibilità a far parte di detta commissione prevista dall'art. 12, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Vito Rubino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955. n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Francesco Ciuffreda, medico provinciale capo, dirigente dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe in sostituzione del dott. Vito Rubino, medico provinciale di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 maggio 1970

Il medico provinciale: RUBINO

(5179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10796 del 25 ottobre 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della provincia;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito in essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, numero 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Sassi Gaetano	punti	167,324
2. Fasolino Gaetano	»	164,930
3. Santulli Mara	»	162,576
4. Pecora Antonio	»	158,872
5. Plaitano Silvestro	»	140,768

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5337 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della provincia,

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Sassi Gaetano: comune di Battipaglia;
2) Fasolino Gaetano: comune di Campagna;
3) Santulli Mara: comune di Capaccio;
4) Pecora Antonio: consorzio di S. Angelo Fasanella;
5) Plaitano Silvestro: comune di Sacco.

I predetti, pertanto, sono nominati ufficiali sanitari dei sopracitati comuni per il prescritto periodo di esperimento e dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: GALLO

(5181)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6167 del 31 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Montemesola e Monteiasi al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Taranto e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 4408/69 del 7 maggio 1970, con il quale il medico provinciale di Taranto ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Montemesola e Monteiasi al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Massa prof. Duilio, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Vairo dott. Giovanni, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in medicina veterinaria legale;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Scarinci dott. Dante, veterinario condotto del comune di Massafra.

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 16 maggio 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

(5047)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 334/24.6.1 in data 25 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1968;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1335/14.6.1 del 19 dicembre 1969;

Vista la graduatoria dei candidati risultanti idonei, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni in concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Franzoso Luigi	punti 71,313	su 120
2. Fantinati Luciano	» 67,765	»
3. Biondani Guido	» 66,245	»
4. Bignardi Alessandro	» 65,602	»
5. Donelli Piergiorgio	» 60,235	»
6. Picchi Giuseppe	» 53,684	»
7. Nardotto Antonio	» 52,506	»
8. Perrone Lorenzo	» 51,500	»
9. Grigolo Giovanni	» 51,000	»
10. Venerus Renato	» 50,000	»
11. Strenghetto Martino	» 49,677	»
12. Benassi Giampaolo	» 47,000	»
13. Ballestri Bruno	» 46,500	»
14. Paina Antonio	» 45,500	»
15. Pasquali Cesarino	» 43,000	»
16. Primicerio Umberto	» 42,500	»
17. Bertasi Luigi	» 42,100	»
18. Avanzi Cesare	» 42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 21 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SANNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso a posti di Veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidente 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Franzoso Luigi: consorzio Lendinara-Lusia;

2) Fantinati Luciano: consorzio Arquà Polesine-Frassinelle Polesine;

3) Biondani Guido: consorzio Fasana-Pettorazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 21 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SANNA

(5183)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C